



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici
Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali

rappresentato dal Direttore Generale dell'Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Ing. Giovanni Guglielmi - domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma (di seguito denominato Ministero)

E

L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI

rappresentata dal Segretario Generale – Veronica Nicotra - nella sua qualità di legale rappresentante - domiciliato per la carica presso l'A.N.C.I. - CF80118510587 Via dei Prefetti, 46 00186 (di seguito denominato ANCI)

PREMESSO

- che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O.n.63, ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di “Misure per il rilancio delle infrastrutture” nei piccoli Comuni;
- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ha destinato l'ulteriore importo di 50 milioni di euro per il rifinanziamento delle medesime misure;
- che il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., all'art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c).;
- che tra questi interventi rientrano all'ultimo punto dell'elenco “opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013”;

- che il successivo comma 3 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, possano essere riferite anche a “nuovi progetti di interventi secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro l'importo stanziato per finanziare i suddetti nuovi progetti;
- che l'articolo 3, comma 5, del richiamato D.L. 133/2014 prevede la revoca del finanziamento assegnato in caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere indicate nelle suddette lettere;
- che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, registrato in data 27 febbraio 2015, al Reg. 1, Fgl. 975, presso la Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha assegnato, per il finanziamento delle suddette richieste, l'importo complessivo di 100 milioni di euro, ripartendolo in misura pari al 40% nell'anno 2015, al 30% nell'anno 2016 ed al restante 30% nell'anno 2017, ed ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;
- che, in analogia a quanto previsto dal suddetto comma 9 dell'art 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, si ritiene opportuno procedere con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare sulla G.U.R.I., a disciplinare le modalità di presentazione delle richieste ed i criteri di selezione delle stesse per l'accesso all'utilizzo delle risorse;
- che la presente convenzione viene sottoscritta contestualmente dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Tutto ciò premesso, il giorno 5 marzo 2015, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana 2, tra il Ministero e l'ANCI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di presentazione ed i criteri di selezione per l'accesso all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di “nuovi progetti di interventi”, specificandone il contenuto e le modalità di invio, da parte dei soggetti interessati, come definiti al successivo art 3, delle richieste di contributo finanziario, i criteri di istruttoria delle richieste e di assegnazione dei finanziamenti, le tipologie di intervento e di spese ammesse a contributo, nonché stabilisce i compiti ed i reciproci ruoli del Ministero e dell'ANCI.

Art. 3 – Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo finanziario le Unioni di Comuni composte esclusivamente da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nel caso di domande da parte di Unioni dovrà essere presentato contestualmente l'elenco dei Comuni a quel momento associati. Nel caso di domande presentate da Comuni istituiti a seguito di fusione, se il nuovo Comune ha una popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, dovrà produrre contestualmente l'elenco dei Comuni preesistenti alla fusione.
3. I Comuni di cui al comma 1 del presente articolo possono partecipare anche avvalendosi dell'ausilio e dell'assistenza tecnico-organizzativa delle strutture dell'Unione di Comuni o della convenzione di cui sono parte.
4. Non possono presentare istanza di contributo finanziario i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti ed i Comuni beneficiari del finanziamento o dei rifinanziamenti previsti a favore delle richieste già presentate ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 .

Art. 4 – Contenuto delle richieste di contributo finanziario

1. I Soggetti interessati, come individuati al precedente art. 3, possono presentare richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse stanziare per i “nuovi progetti di interventi”, unicamente per le tipologie di interventi indicate nel successivo art. 5 allegando alla richiesta stessa, redatta secondo il modello All. 1 (disponibile sul sito del Ministero e dell'ANCI), la Delibera di Giunta di:

- approvazione della richiesta di contributo finanziario;
- nomina (o conferma di nomina) del Responsabile del Procedimento;
- approvazione della relazione di cui alla lett. a) del successivo comma 2, illustrativa dell'intervento per il quale si presenta la richiesta, a firma del Responsabile del Procedimento;
- approvazione del disciplinare, di cui alla successiva lett. c) del successivo comma 2, che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Soggetto interessato, redatto secondo il modello “Schema di disciplinare” allegato alla presente Convenzione (All. 2) che, nel caso il soggetto richiedente dovesse rientrare nel programma dei “nuovi progetti di interventi”, sarà per lo stesso vincolante;
- assunzione dell'impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre entro il 31 08 2015;
- attestazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2. Gli stessi Soggetti dovranno disporre, alla data di inoltro della richiesta, presso i propri uffici, della seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa del RUP apposta per la richiesta di finanziamento, nella quale saranno indicati:
- la natura e le caratteristiche principali dell'intervento;
 - lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell'intervento con l'impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre dell'appalto dei lavori entro il 31 agosto 2015, con l'impegno ad acquisire in tempo utile per rispettare la data di cui al punto precedente tutti i pareri, i permessi ed i nulla osta necessari all'avvio dell'intervento;

alla Relazione dovranno essere allegati:

- la delibera di approvazione del progetto, redatto almeno a livello definitivo ai sensi dell'art. 24 e successivi del D.P.R. n.207/2010, e l'elenco dei relativi elaborati;
 - il cronoprogramma dei lavori;
 - il Quadro Economico dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.207/2010, dove dovranno essere specificate anche le eventuali spese già liquidate o impegnate dal soggetto richiedente pur se le stesse non sono ammissibili al finanziamento;
- b) Gli elaborati grafici, tra quelli del progetto approvato, idonei a consentire l'inquadramento generale dell'intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma.
- c) "Schema di disciplinare" compilato con tutti gli elementi identificativi dell'intervento e del Soggetto interessato richiedente.
- d) Per le sole Unioni di Comuni copia dell'atto costitutivo dell'Ente.

3. La documentazione di cui ai punti a), b), c), e d) del precedente comma, che risulta indispensabile per la valutazione di ammissibilità del progetto, ed il cui possesso è autocertificato in calce all'istanza, sarà richiesta dal Ministero, successivamente, ai soggetti che risulteranno in posizione utile nella graduatoria redatta secondo l'ordine di invio delle domande. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo indicato al successivo comma 4 entro 7 (sette) giorni dalla richiesta del Ministero ed il mancato inoltro della stessa entro il suddetto termine comporta l'esclusione dalla successiva fase di valutazione di ammissibilità.

4. L'istanza di finanziamento, firmata digitalmente, dal Sindaco o dal Dirigente responsabile dovrà essere inoltrata al Ministero esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC), agli indirizzi indicati al successivo art. 7, differenziati in base alla Regione di appartenenza di ciascun Soggetto, allegando la delibera di Giunta di cui al comma 1 in formato PDF, conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

5. Considerate le caratteristiche proprie del servizio di PEC, la documentazione che sarà richiesta ai sensi del precedente comma 3 potrà avere una dimensione massima complessiva di 28 MB e dovrà pervenire con un unico invio.

6. Ogni Soggetto interessato potrà presentare un solo progetto specificando in quale o in quali delle tipologie indicate al successivo art. 5 si inquadra.

7. L'importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 100.000 e superiore a € 400.000. Nel caso di importo superiore il Soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della restante parte con risorse già disponibili e spendibili. Nel caso di cofinanziamento privato dovrà essere allegato un atto d'impegno sottoscritto dal soggetto interessato con firma autenticata.

Art. 5 - Tipologie di intervento: caratteristiche

1. Gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento devono rientrare in una delle tre seguenti tipologie previste dalla norma e di seguito riportate, finalizzate:

- a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

2. Si specifica che le "volumetrie esistenti", le "aree dismesse", il "patrimonio edilizio pubblico" e gli "edifici pubblici", oggetto degli interventi devono essere di proprietà comunale o in alternativa il Soggetto interessato deve essere in possesso di titolo documentato per attuare le tipologie di interventi previsti.

Art. 6 – Criteri di assegnazione dei finanziamenti

1. Si procederà a redigere l'elenco delle richieste poste in ordine di invio per ciascuna Regione e Provincia autonoma fino al raggiungimento dell'importo assegnato per ciascuna di esse come indicato nella tabella allegata alla presente Convenzione (All. 3). Per le richieste inserite in tale elenco si procederà alla verifica di ammissibilità attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 4.

2. Sono ammesse a finanziamento tutte le richieste, poste in ordine di invio fino al raggiungimento dell'importo assegnato per ciascuna Regione e Provincia autonoma come indicato nella tabella allegata alla presente Convenzione (All. 3), che a seguito della verifica di cui al comma 1 rientrano nelle tipologie di interventi di cui all'art. 5, e sono corredate di tutta la documentazione e le caratteristiche previste dall'art. 4.

3. Le somme che non trovassero possibilità di spesa all'interno della ripartizione per regioni di cui al comma precedente, saranno suddivise tra le restanti regioni secondo gli stessi criteri.

4. In caso di pari posizione, di più soggetti interessati della stessa Regione, si procederà dando priorità ai soggetti i cui interventi risultino di minore importo.

5. Eventuali economie risultanti a seguito del completamento degli interventi ammessi a finanziamento saranno utilizzate per l'attuazione completa del programma.

6. Il mancato rispetto del termine del 31 agosto 2015 per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre dell'appalto dei lavori determina ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del richiamato D.L. 133/2014 la decadenza dal beneficio del contributo.

Art. 7 - Modalità di invio delle richieste

1. Tutte le richieste di finanziamento dovranno essere inviate, secondo le modalità previste all'art. 4, al Ministero per Posta Elettronica Certificata (PEC), agli indirizzi indicati al successivo comma 3, conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il testo dell'oggetto del messaggio deve essere composto dal nome del programma (nuoviprogetti) e dalla denominazione estesa e priva di abbreviazioni dell'ente richiedente, nonché della regione o provincia autonoma separati da "--" (esempio: nuoviprogetti- cellere-lazio)

2. La data e l'ora di presentazione della Richiesta saranno quelle rilevabili dalla Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di Posta Elettronica Certificata del Comune che invia. La Ricevuta di Avvenuta Consegna, rilasciata dal gestore della casella PEC del destinatario MIT rappresenterà invece la certificazione di avvenuta ricezione della Richiesta.

3. Le richieste da parte dei Soggetti interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI della presente convenzione, e dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla stessa, agli indirizzi di seguito indicati, differenziati secondo la Regione o Provincia autonoma di appartenenza del Comune o dell'Unione di Comuni che inoltra la richiesta:

- np.abruzzo@pec.mit.gov.it;
- np.basilicata@pec.mit.gov.it;
- np.bolzano@pec.mit.gov.it;
- np.calabria@pec.mit.gov.it;
- np.campania@pec.mit.gov.it;
- np.emiliaromagna@pec.mit.gov.it;
- np.friuli@pec.mit.gov.it;
- np.lazio@pec.mit.gov.it;
- np.liguria@pec.mit.gov.it;
- np.lombardia@pec.mit.gov.it;
- np.marche@pec.mit.gov.it;
- np.molise@pec.mit.gov.it;
- np.piemonte@pec.mit.gov.it;
- np.puglia@pec.mit.gov.it;
- np.sardegna@pec.mit.gov.it;
- np.sicilia@pec.mit.gov.it;
- np.toscana@pec.mit.gov.it;
- np.trento@pec.mit.gov.it;
- np.umbria@pec.mit.gov.it;
- np.valledaosta@pec.mit.gov.it;
- np.veneto@pec.mit.gov.it;

4. Non saranno ammesse istanze inviate prima del termine di cui al precedente comma e successivamente alla scadenza del suddetto termine di 30 gg.

Art. 8 – Attività svolta a cura dell'ANCI

L'ANCI si impegna, a svolgere attività di capillare comunicazione, informazione e aggiornamento

Art. 9 – Procedura di istruttoria

1. Sulla base dell'elenco risultante dalla graduatoria redatta secondo l'ordine di invio delle domande e della documentazione di cui al precedente art. 4, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 133/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero, verificherà la conformità in termini di completezza e regolarità della documentazione e la coerenza dei contenuti delle proposte con le tipologie di intervento di cui al precedente art. 5.

2. L'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, suddivisi per Regioni e Province Autonome, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sarà pubblicato sulla GURI e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI.

3. Il Ministero, concluse le suddette fasi, adotterà i conseguenti provvedimenti di natura amministrativo-contabile relativi agli interventi ammessi a finanziamento procedendo alla sottoscrizione in forma digitale (ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/ 1990) dei disciplinari con i singoli Soggetti interessati, all'approvazione dei disciplinari stessi ed all'impegno delle risorse.

Art. 10 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 11– Efficacia della convenzione

La presente convenzione sottoscritta dalle parti con firma digitale sarà impegnativa per le stesse solo dopo la sua registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 5 marzo 2015

Per il Ministero

Per l'ANCI